



**Proposta di legge recante:**

**“Integrazioni all’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”**

**Il Consigliere Regionale**

**F.to Salvatore Cirillo**

**PROPOSTA DI LEGGE recante: “Integrazioni all’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”**

**Relazione descrittiva**

La presente proposta di legge è volta a integrare esclusivamente l’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”, al fine di estendere il procedimento semplificato ivi previsto anche per la verifica demaniale.

Attualmente la legge regionale 18/2017 prevede un procedimento semplificato per le procedure di legittimazione, affrancazione o liquidazione attraverso l’iter di cui all’articolo 27 della legge: non è previsto un procedimento semplificato per la verifica demaniale che, ai sensi dell’articolo 14 comma 1 è stata conferita ai comuni. L’istante, presentando la relativa richiesta di accertamento demaniale, assiste all’inoltro dell’istanza del comune alla Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura - settore Usi civici che, a sua volta, provvede a inoltrare la medesima richiesta al perito istruttore demaniale nominato PID con D.G.R. per il comune. Il PID redige la perizia che viene inviata al dipartimento regionale il quale la inoltra al comune per la pubblicazione all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi con contestuale richiesta di trasmissione di eventuali osservazioni pervenute. Se non ci sono osservazioni il dipartimento regionale, acquisito in modo endoprocedimentale il parere di congruità della parcella professionale del PID da arte del Dipartimento dei Lavori Pubblici, pubblica il decreto di omologazione dei terreni. Il procedimento richiede tempistiche molto lunghe, nella maggior parte dei casi, di anni con gravi disservizi per gli utenti finali sottoscrittori dell’istanza di verifica demaniale. Con la proposta di legge si individua un procedimento semplificato anche per la verifica demaniale, demandando al PID scelto dall’istante la responsabilità, civile e penale, sulla dichiarazione di assenza di gravame di uso civico sulle aree di interesse. Si specifica che il vincolo degli usi civici, oltre a rappresentare un aspetto importante sulla titolarità dell’area, inerisce anche gli aspetti paesaggistici in quanto le aree gravate da uso civico sono soggette a vincolo di cui al D.Lgs 42/2004 art. 142 c1 lett. h): molti procedimenti autorizzativi su aree vincolate e/o su aree contermini risultano attualmente impantanati per la richiesta di verifica demaniale che puntualmente la soprintendenza per i beni paesaggistici trasmette ai proponenti di iniziative. L’approvazione di tale modifica costituirebbe un catalizzatore degli iter autorizzativi, sia pubblici che privati, con avvio di iniziative tali da costituire un traino per l’economia in questa difficile fase contingente.

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti:

- l’art. 1 integra il “procedimento semplificato” disciplinato dall’articolo 27 della l.r. 18/2007, aggiungendovi un comma ad hoc che prevede che il procedimento di verifica demaniale sia instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune. All’istanza di

verifica di accertamento demaniale deve essere allegata una perizia tecnica giurata redatta da un perito istruttore demaniale iscritto all'albo regionale attestante lo stato dei luoghi e l'assenza di uso civico gravante. La perizia deve essere pubblicata per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di competenza: decorso il termine indicato senza la presenza di osservazioni, il comune certifica l'omologazione delle aree oggetto di verifica. In presenza di osservazioni il comune può rappresentare esigenze istruttorie o richiedere l'integrazione di atti o documenti anche mediante il coinvolgimento di un perito istruttore demaniale nominato al fine di verificare la presenza di uso civico. La procedura di verifica deve concludersi entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato;

- l'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;

- l'art. 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni decorrenti dalla medesima pubblicazione.

## Relazione finanziaria

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Titolo della legge: “Integrazioni all’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”**

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Integra il “procedimento semplificato” disciplinato dall’articolo 27 della l.r. 18/2007, aggiungendovi un comma ad hoc che prevede che il procedimento di verifica demaniale sia instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune.			0
Art.2	Prevede l’invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art.3	Dispone l’urgenza della legge, anticipandone l’entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			0

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

**Proposta di legge recante: “Integrazioni all’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”**

**Art. 1**

*(Integrazioni all’articolo 27 della l.r. 18/2007)*

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici), è aggiunto il seguente:

“6. Il procedimento di verifica demaniale è instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune. All’istanza di verifica di accertamento demaniale è allegata una perizia tecnica giurata, attestante lo stato dei luoghi e l’assenza di uso civico gravante, redatta da un perito istruttore demaniale iscritto nell’elenco regionale. La perizia è pubblicata per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del comune di competenza: decorso il termine indicato senza la presenza di osservazioni, il comune certifica l’omologazione delle aree oggetto di verifica. In presenza di osservazioni il comune può rappresentare esigenze istruttorie o richiedere l’integrazione di atti o documenti anche mediante il coinvolgimento di un perito istruttore demaniale nominato al fine di verificare la presenza di uso civico. La procedura di verifica deve concludersi entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato.”.

**Art. 2**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.